

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4830 in data 08-11-2012

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 311 "DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE – AZIONE D) – REALIZZAZIONE DI PICCOLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O TERMICA MEDIANTE L'UTILIZZO DI BIOMASSE AGRICOLE E/O FORESTALI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA VALLE D'AOSTA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, ad eccezione delle strutture afferenti all'Assessorato territorio e ambiente, a modificazione della DGR 2158/2008 e individuazione delle particolari posizioni organizzative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 710 in data 30 marzo 2012 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove

strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

- visto l'obiettivo gestionale n. 21010008 "Programma di sviluppo rurale 2007/2013- 1.11.9.23;

- richiamato il Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d'Aosta 2007/2013 (PSR), approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008)734 del 18 febbraio 2008, C(2009)10342 del 17 dicembre 2009 e con lettere n. Ares(2010)831245 del 18/11/2010 e n. Ares(2012)927071 del 31/07/2012, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008, n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010 e n. 1761/XIII del 20 aprile 2011, ai sensi dei regolamenti (CE) n.1698/05 e n. 1974/2006 e successive modificazioni;

- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2030/2008 e n. 2488/2009 recanti l'approvazione dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214, 215, 311, 313 e 322 del PSR 2007/2013;

- atteso che in data 23 aprile 2012 il Comitato di Sorveglianza ha approvato alcune modifiche al PSR 2007/2013 riguardanti, tra le altre, la misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" azione d) ed in particolare: l'intensità degli aiuti, le modalità di erogazione degli stessi con possibilità di anticipi e il quadro finanziario;

- vista la lettera n. Ares(2012)927071 del 31/07/2012 con la quale la Commissione Europea accetta le modifiche di cui al precedente paragrafo;

- richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 2190/2011 recante "Aggiornamento delle fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure dell'Asse 3 del PSR 2007-2013 della Valle d'Aosta ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, in recepimento delle disposizioni in materia definite dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che modifica il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e revoca delle precedenti disposizioni";

- visto che la misura 311 azione d) del PSR 2007/2013 della Valle d'Aosta prevede la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali e che la stessa deve essere attivata tramite la diffusione di un avviso pubblico recante i termini e le modalità per la presentazione dei progetti ammissibili a finanziamento;

- ritenuto pertanto necessario approvare l'allegato avviso pubblico per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 311 "Diversificazione in attività non agricole – azione d) realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali" del PSR 2007/2013 della Valle d'Aosta;

DECIDE

- 1) di approvare l'avviso pubblico contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della misura 311 "Diversificazione in attività non agricole – azione d) realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali" per la concessione degli aiuti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Valle d'Aosta;

2) di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e dell'avviso pubblico, allegato al presente atto, sul sito [www.regione.vda.it/sezione Agricoltura/PSR2007/2013/mis. 311 Impianti biomasse](http://www.regione.vda.it/sezioneAgricoltura/PSR2007/2013/mis.311Impianti%20biomasse).

L'ESTENSORE
Maria Enrica FAVRE

IL DIRIGENTE
Claudio BREDY

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 311 “DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE” – AZIONE d) “IMPIANTI PER ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA

Premessa

Con il presente avviso, la Regione Valle d’Aosta disciplina l’attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) – Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”, azione d) inerente all’installazione degli impianti per energia da fonti rinnovabili secondo i contenuti definiti nel PSR ed in coerenza con il Piano Energetico Ambientale della Valle d’Aosta.

1. Riferimento normativo

Art. 52, lettera a), punto i) e art. 53 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Art.35, punto 5.3.3.1.1 Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

2. Obiettivi dell’azione

La lettera d) della misura 311 del PSR prevede la *“realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, elettrica e/o termica mediante l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali. In entrambi i casi, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è prevalentemente destinata alla rete energetica nazionale, ovvero al mercato libero. Nel caso di produzione di energia rinnovabile da biomasse è necessario assicurare un effetto ambientale positivo (utilizzo di biomasse di origine locale)”*.

Principalmente, il presente avviso persegue obiettivi di carattere generale volti alla diversificazione delle attività aziendali e al miglioramento di aspetti paesaggistico - turistici del contesto locale, quali:

- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della bioenergia;
- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all’agricoltura (es. vendita energia elettrica/termica, vendita delle biomasse in esubero, teleriscaldamento con imprese ed unità abitative vicinali);
- incrementare la multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel territorio rurale;
- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell’economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse locali;

Secondariamente, la finalità del presente avviso è di natura ambientale, e che la stessa è conseguita attraverso le seguenti azioni:

- riduzione dell’uso di carburanti di origine fossile (derivati dal petrolio) a favore di energie da fonti rinnovabili;
- utilizzo di biomasse di origine locale, siano esse forestali, da colture legnose/arboree (sarmenti, potature, stocchi di colture annuali appositamente coltivate, ...) o reflui zootecnici;
- corretta gestione selvicolturale delle aree boscate e, in ultima analisi, la salvaguardia del territorio dal punto di vista idrogeologico;
- erogazione di servizi ambientali a favore di enti locali o soggetti privati (cittadini ed imprese) per lo smaltimento di biomasse destinate alla trasformazione in energia (elettrica e/o termica).

3. Beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- le imprese agricole, nella forma di impresa individuale o società agricola;
- le società cooperative agricole, escludendo fra queste le cooperative la cui attività non concerne produzione primaria.

I soggetti richiedenti, persone fisiche e giuridiche, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L'impresa associata conserva una propria identità giuridico-fiscale ed è obbligata a mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla misura 311.

4. Requisiti di accesso

Sono requisiti il cui possesso è richiesto al momento della presentazione della domanda di aiuto:

- la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della UE., o status equiparato;
- la regolarità dei versamenti INPS; tale requisito è riferito ai coltivatori diretti iscritti nell'elenco ad essi dedicato presso l'INPS. Per gli imprenditori agricoli, per i quali non è obbligatoria l'iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito deve essere assolto nella gestione previdenziale di pertinenza ;
- l'essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile;
- costituzione, presso la struttura abilitata, del fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- la titolarità di partita IVA in agricoltura e l'iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre valdôtaine, qualora prevista dalle normative vigenti, in quanto requisiti minimi per la dimostrazione dello svolgimento di attività agricole previste dall'art. 2135 del Codice civile e ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla L.R. 28/04/2003 n. 17;
- l'operare in Valle d'Aosta in aree ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) con proprie unità aziendali (fondi e strutture, anche articolate in più immobili), finalizzate allo svolgimento dell'attività agricola;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente (tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento), igiene e benessere degli animali, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione;
- il rispetto del regime "de minimis", come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 28/12/2006 e successive modificazioni);
- nel caso di società agricola, per aderire al presente avviso ciascuna delle singole aziende deve presentare un documento aziendale che indichi il legame associativo e che definisca chiaramente gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando i vantaggi reali per ciascuna azienda;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan);
- la disponibilità inequivocabile per un periodo pari ad anni 10 dei beni immobiliari oggetto dell'intervento (proprietà o affitto);
- la redditività della propria azienda agricola, uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali (deliberazione della Giunta regionale n. 2128/2010 e s.m.i.). Le nuove aziende agricole che non sono in grado di dimostrare la redditività aziendale possono provarla mediante valutazioni delle prospettive di reddito; nel caso di giovani agricoltori, la redditività è comprovata sulla base del "Piano aziendale" da presentarsi obbligatoriamente ai sensi della misura 112 del PSR 2007/2013;

- la dimostrazione, al momento della presentazione della domanda di aiuto, attraverso una relazione tecnica sintetica, che parte della produzione di energia termica potrà essere utilizzata per il riscaldamento di strutture extra aziendali e direttamente collegate all'azienda agricola;
- la dimostrazione, al momento della presentazione della domanda di aiuto, attraverso una relazione tecnica sintetica, che la produzione di energia rientra tra le "attività connesse" a quella agricola, ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile;
- l'essere considerato affidabile ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. (e) del Reg. (UE) n. 65/2011; inoltre l'azienda non deve essere sottoposta a procedura di recupero e/o blocco dei titoli aziendali. In particolare verranno esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

5. Ambito di applicazione e localizzazione degli interventi

L'attuazione dell'azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dell'area urbana della città di Aosta, delimitata come segue:

- sul lato sud dalla Dora Baltea (ad esclusione della zona agricola di Montfleur);
- sul lato est dal confine con Saint-Christophe;
- sul lato ovest dal confine con Sarre;
- sul lato nord da via delle Betulle, tratto di viale Gran San Bernardo, dal tratto di viale Gran San Bernardo al ponte di Saumont e strada comunale in direzione Roppoz, frazione Roppoz, Castello Cantore, via della Scuola Militare Alpina, via Beauregard e via Vaccari fino al confine del comune di Saint-Christophe.

6. Tipologie di intervento e spese ammissibili

Tipologie di intervento

Gli interventi ammissibili riguardano la realizzazione nell'azienda agricola di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali di potenza massima di 1MW. Per il limite fino a 1MW s'intende o la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso d'impianti che prevedano la combustione diretta o la pirogassificazione (della biomassa e/o del biogas) o la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nell'ambito degli interventi ammissibili sono previste le seguenti tipologie di investimento, riconducibili alla promozione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

1. impianti termici di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
2. impianti termici alimentati a biomasse vegetali;
3. impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas;
4. strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte, se integrate in un progetto di investimento di cui ai punti 1, 2 o 3 e proporzionalmente dimensionate ;
5. acquisto, fino ad un massimo del 10% dell'investimento globale, di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l'alimentazione degli impianti energetici aziendali il trasporto e la movimentazione delle biomasse ottenute. Non è, quindi, ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente all'acquisto di attrezzature e macchine di cui al presente punto.

Spese ammissibili

Sono ammessi a finanziamento:

1. gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la manodopera nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento secondo le migliori tecniche di progettazione in materia;
2. le spese generali e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudo fino al 12% del costo complessivo dell'intervento.

Ulteriori precisazioni in merito all'ammissibilità della spesa:

- ai fini dell'applicazione della presente misura i progetti finanziabili sono soggetti alle limitazioni previste dal regime "*de minimis*": il limite massimo di aiuto concedibile ad ogni singolo beneficiario è pari a euro 200.000,00 nel corso di tre esercizi finanziari consecutivi. Il limite riguarda tutti gli aiuti erogati in regime "*de minimis*";
- è ammesso un solo progetto/impianto per beneficiario;
- le richieste di finanziamento per l'avvicendamento di impianti o attrezzature già precedentemente agevolati possono essere ammesse solo se trascorso il relativo periodo di ammortamento (vedi paragrafo *Spese non ammissibili punto 2*);
- fatte salve le altre limitazioni previste, la duplicazione dell'impianto è ammessa esclusivamente negli interventi in cui l'energia elettrica prodotta è destinata ad essere immessa nella rete energetica nazionale ovvero nel mercato libero.

Spese non ammissibili

Non sono ammessi a finanziamento:

1. le domande la cui spesa ammessa risulti inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);
2. le spese per interventi di ordinaria manutenzione e di sostituzione. Sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati a sostituire macchinari, impianti, strutture esistenti, o parte degli stessi, senza che sia aumentata la capacità di produzione di oltre il 25%, o senza che sia modificata sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportano un risparmio energetico, o la protezione dell'ambiente e quelli inerenti al completo rifacimento di impianti con almeno 20 anni di vita e la loro sostituzione con impianti moderni;
3. l'acquisto di impianti, macchinari o attrezzature usate;
4. le prestazioni volontarie di manodopera aziendali;
5. gli importi corrispondenti all'IVA.

7. Intensità dell'aiuto

L'aiuto, in forma di contributo in conto capitale, sarà fino al 60% del costo ammissibile e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "*de minimis*" Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15/12/2006 e s.m.i. Qualora l'aiuto sia cumulabile con le agevolazioni nazionali afferenti alla tariffa onnicomprensiva (D.M. 18/12/2008 e D.M. 6/07/2012), la percentuale di contributo applicata sarà del 40 %.

La concessione di tali contributi non è cumulabile con altre forme di sostegno alla realizzazione dell'impianto e/o all'acquisto di materiali e dotazioni.

La quota di partecipazione del FEARS è pari al 75% dell'aiuto pubblico.

8. Modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati devono compilare le domande di aiuto, che vanno inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) attraverso il Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN), presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali - Politiche regionali di sviluppo rurale in località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe.

Le domande di aiuto devono essere compilate successivamente alla data di approvazione del Provvedimento Dirigenziale ed entro il termine perentorio del **02 aprile 2013**, utilizzando i sistemi, le procedure e le modalità di cui al presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale e sul B.U.R. della Regione Valle d'Aosta.

Le domande presentate, a seguito di opportuna valutazione e selezione, saranno finanziate in base alle disponibilità di bilancio.

Le domande inoltrate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti di cui al presente avviso.

9. Contenuti delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono, pena l'inammissibilità, essere corredate della seguente documentazione:

1. documentazione comprovante il titolo di proprietà o di possesso degli immobili, per una durata almeno pari al vincolo di destinazione, di cui al paragrafo *Vincoli successivi al pagamento*, con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare (ad es. copia del contratto di affitto registrato con allegata dichiarazione del proprietario circa l'autorizzazione ad installare l'impianto e la consapevolezza dei vincoli dell'investimento indicati al punto 18);
2. per le aziende in comproprietà, dichiarazione del proprietario, non titolare della domanda, che autorizza la realizzazione delle opere strutturali oggetto d'intervento per una durata decennale;
3. progetto preliminare delle opere sviluppato con disegni alle opportune scale di dettaglio;
4. corografia e planimetria della zona oggetto d'intervento;
5. relazione tecnica illustrativa del progetto che dovrà indicare:
 - conformità agli obiettivi della misura e di programmazione regionale;
 - stato di fatto iniziale e gli interventi previsti;
 - caratteristiche dell'impianto con indicazione delle tecniche adottate e dei requisiti prestazionali ai sensi di legge e, nel caso di produzione di energia elettrica, dimostrazione che la prevalenza dell'energia prodotta verrà messa in rete;
 - valutazioni economiche dell'investimento proposto, analisi della redditività dell'impianto, piano di ammortamento e descrizione dettagliata degli effetti che gli investimenti programmati avranno sul reddito della famiglia rurale;
 - la dimostrazione, al momento della presentazione della domanda di aiuto, che la produzione annua stimata di energia (elettrica o termica) eccede il consumo annuo dell'azienda e che tale eccedenza è destinata alla vendita; in caso di produzione di energia termica dovrà essere utilizzata per il riscaldamento di strutture extra aziendali e direttamente collegate all'azienda agricola;
 - i tempi di realizzazione delle opere e dell'entrata in funzione degli impianti;
 - valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, delle risorse naturali e di quelle paesaggistiche;
 - puntuale descrizione dell'origine delle biomasse che alimenteranno l'impianto (le biomasse agricole e/o forestali dovranno essere preferibilmente aziendali o comunque di origine regionale per una percentuale minima del 60%). In caso di acquisto dovrà essere richiesta e conservata la documentazione indicante la provenienza delle biomasse, da esibire in caso di controlli ex post;
 - l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di co generazione in impianti alimentati a biomasse vegetali a biogas;
 - descrizione, ai fini dell'attribuzione del punteggio di merito per la definizione della graduatoria, della posizione rispetto alle varie voci che concorrono ai punteggi stessi;

- dichiarazione della percentuale di aiuto richiesta: qualora l'aiuto sia cumulabile con le agevolazioni nazionali afferenti ai certificati verdi/tariffa onnicomprensiva (D.M. 18/12/2008), la percentuale di contributo sarà applicata secondo le norme vigenti.
6. redditività aziendale;
 7. dichiarazione della regolarità dei versamenti contributivi presso la gestione previdenziale di pertinenza;
 8. dichiarazione relativa al rispetto del regime "de minimis";
 9. dichiarazione del possesso di partita Iva in ambito agricolo e l'iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre valdôtaine, qualora previsto dalle normative vigenti.

Per le domande che abbiano ottenuto un esito favorevole e siano inserite nella graduatoria (di cui al paragrafo *Istruttoria delle domande*) verrà richiesta la seguente documentazione:

1. progetto esecutivo cantierabile;
2. copia della concessione edilizia o documento equipollente;
3. elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, con indicazione della data del loro rilascio;
4. computo metrico estimativo redatto in conformità al prezziario regionale in vigore alla data di presentazione del progetto esecutivo. Nel caso di voci di spesa non riscontrabili nel suddetto prezziario, dovranno essere forniti almeno 3 preventivi dettagliati, su carta intestata, firmati in originale provenienti da ditte in concorrenza e riferiti ad impianti paragonabili tra loro per tipologia e potenza, con allegata relazione tecnico-economica firmata da un tecnico qualificato, oltre che dal beneficiario stesso, che evidenzia le chiare motivazioni circa la scelta effettuata e la congruità dei costi. È vietato l'artificioso frazionamento delle voci di costo per eludere l'obbligo di adottare la procedura dei 3 preventivi.

La Commissione interna si riserva di valutare la congruità dei preventivi presentati.

Eventuali ulteriori documenti, che potranno rendersi necessari in fase di istruttoria preliminare, dovranno essere presentati entro i termini perentori fissati nella specifica richiesta scritta, pena l'inammissibilità della domanda.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, la documentazione tecnica da allegare alle domande dovrà essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

10. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande si divide in una fase preliminare di valutazione dei progetti preliminari che si conclude con l'approvazione della graduatoria con provvedimento dirigenziale, e in una seconda fase di determinazione della spesa massima ammissibile, adottata con provvedimento dirigenziale e che termina con la sua comunicazione al beneficiario.

Fase preliminare

1. L'ufficio incaricato procede all'istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto pervenute da sottoporre all'esame della commissione interna e all'eventuale richiesta di documentazione integrativa necessaria. Le domande pervenute verranno riunite in due lotti : quelle pervenute entro il **20 dicembre 2012** saranno inserite nel primo lotto, quelle pervenute successivamente ed entro la data del **02 aprile 2013** verranno inserite nel secondo lotto.
2. La commissione interna procede, entro 60 giorni dalla data utile per l'inserimento in un lotto, alla valutazione delle domande ed alla determinazione delle priorità e dei punteggi attribuiti sulla base di quanto previsto al paragrafo *Criteri di selezione*, e approva:
 - la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo, finanziabili e non finanziabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e priorità, l'importo di spesa

massima preventivata, la percentuale di aiuto ed il relativo importo distinto in quota Unione Europea, Stato e Regione con indicazione delle domande ammissibili. Ai beneficiari ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse verrà inoltrata comunicazione indicante il punteggio ottenuto e la relativa posizione in graduatoria. Il richiedente potrà, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, formulare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti e chiedere che la commissione interna riesamini il caso alla luce dei chiarimenti forniti,

- l'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione. Nei casi di sussistenza di problematiche legate alla ricevibilità della domanda di aiuto si provvederà a trasmettere ai richiedenti una comunicazione dei motivi ostativi che hanno impedito l'accoglimento delle stesse ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il richiedente potrà, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, formulare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti e chiedere che la commissione interna riesamini il caso alla luce dei chiarimenti forniti. Il richiedente che avrà ottenuto parere positivo, previa disponibilità di risorse, entrerà a far parte della graduatoria.

3. La graduatoria viene approvata entro 30 giorni dalla sua redazione mediante provvedimento dirigenziale.

4. Nei 15 giorni successivi l'esito del provvedimento è notificato al beneficiario indicando:

- richiesta del progetto esecutivo e termini per la sua presentazione (**100** giorni consecutivi dalla data di ricevimento dalla notifica), la data ultima per l'ultimazione degli interventi e la rendicontazione delle spese;
- condizioni per la liquidazione dell'eventuale anticipo e/o acconto (se richiesto nella domanda di aiuto);
- eventuali prescrizioni tecniche vincolanti atte a garantire che il progetto realizzi pienamente gli obiettivi dell'azione.

Termini per l'istruttoria delle domande di aiuto ricevute:

presentazione domande di aiuto entro il:	approvazione graduatoria entro il:	approvazione provvedimento dirigenziale entro il:	richiesta progetto esecutivo entro il:
20 dicembre 2012	17 febbraio 2013	19 marzo 2013	03 aprile 2013
02 aprile 2013	31 maggio 2013	29 giugno 2013	13 luglio 2013

Fase di determinazione della spesa massima ammissibile

1. Il progetto esecutivo dovrà pervenire completo di tutta la documentazione richiesta entro i termini comunicati, di cui al precedente punto 4.
2. L'ufficio preposto, in seguito alla verifica degli elaborati tecnici pervenuti ed alla ragionevolezza delle spese proposte, provvede a definire la spesa massima ammissibile (che non potrà essere superiore a quella indicata nel progetto preliminare) e a proporla alla commissione interna.
3. Se necessario, vengono eseguiti uno o più sopralluoghi per comprendere i dettagli dell'intervento (viene redatto ogni volta un verbale di sopralluogo).
4. La commissione valuta e approva la spesa massima ammissibile proposta.
5. Il dirigente, con proprio provvedimento, determina la spesa massima ammessa.

6. Viene comunicato ai beneficiari l'esito dell'istruttoria, il C.U.P, l'importo ammesso ed il termine per l'ultimazione dei lavori (massimo **12 mesi** dalla data di notifica di concessione dell'aiuto).

11. Commissione interna

La commissione interna è così composta:

- dirigente della struttura dirigenziale competente con funzione di presidente;
- istruttore tecnico responsabile dell'istruttoria;
- incaricato dell'istruttoria;
- altro membro dell'ufficio programmi multisettoriali e cooperazione transfrontaliera.

Possono, inoltre, far parte della commissione altri funzionari regionali, consulenti o esperti nei rispettivi settori, appositamente individuati dal presidente della commissione interna.

12. Criteri di selezione

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base della seguente tabella:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	6 punti
meno del 50% della superficie aziendale	5 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in aree ARPM	
più del 50% della superficie aziendale	5 punti
meno del 50% della superficie	4 punti
3) Giovani agricoltori**	1,5 punti
4) Giovani agricoltori** (almeno il 50% in associazione d'impresa/soggetti)	1 punto
5) Azienda in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura biologica-azienda singola)	1,5 punti
6) Qualità del progetto presentato rispetto al grado d'innovazione	Fino a 4 punti
7) Impatto del progetto presentato rispetto all'ambiente	Fino a 8 punti
8) Soggetti beneficiari donne (azienda singola)	1,5 punti
9) Soggetti beneficiari donne (almeno il 50% in associazione di imprese/soggetti)	1 punto
10) Impatto del progetto presentato rispetto all'occupazione:	
b) fino a 4 mesi/uomo	2 punti
c) oltre 4 e fino a 10 mesi/uomo	4 punti
d) oltre 10 mesi/uomo	6 punti

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

** Secondo la definizione di cui alla Misura 112 del PSR

In caso di parità di punteggio viene data priorità alle domande che dimostrino maggiore convenienza nel rapporto tra energia prodotta ed entità dell'investimento.

13. Esecuzione dei lavori, termini e proroghe

I lavori di realizzazione devono inderogabilmente iniziare dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il richiedente può, dopo la presentazione della domanda di aiuto, iniziare i lavori a proprio rischio, anche in mancanza dell'esito definitivo dell'istruttoria, ovvero prima di avere ricevuto la notifica di

concessione dell'aiuto. Tale modo di procedere, tuttavia, non genera alcun diritto alla concessione dell'aiuto in caso di esito negativo ed è esclusivamente finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere e di sostegno delle spese. Qualora il contributo sia effettivamente concesso, in sede di rendicontazione, le fatture quietanzate dovranno riportare, comunque, una data successiva a quella della presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa, che comunque non potranno essere antecedenti alla data di approvazione del provvedimento Dirigenziale.

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari ed evitare le procedure di disimpegno automatico delle risorse statali e regionali previste dall'art. 29 del Regolamento CE 1290/05 (Regola N+2 cosiddetta del disimpegno automatico: si tratta dell'obbligo di liquidazione entro i successivi 2 anni dei finanziamenti impegnati nell'anno N), i progetti ammessi a finanziamento devono assolutamente essere portati a termine e rendicontati, entro i termini stabiliti, concordato con gli uffici delle Politiche regionali di sviluppo rurale. Il richiedente è tenuto a rispettare le scadenze, pena la riduzione del contributo, per un importo pari alla quota di spese non rendicontata nei tempi stabiliti.

Potranno, tuttavia in casi particolari, essere concesse, a discrezione dell'Autorità di Gestione, proroghe al termine per la conclusione degli interventi, se pervenute per iscritto e debitamente motivate, prima della scadenza del termine.

L'amministrazione si riserva di accogliere la richiesta di proroga in relazione alla compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati dalla Regione per evitare il disimpegno delle risorse comunitarie da parte della Commissione Europea.

La mancata esecuzione dei lavori o la rinuncia all'aiuto dopo la notifica di concessione comportano la revoca dell'aiuto medesimo.

14. Varianti

L'autorizzazione ad eseguire eventuali varianti dovrà essere richiesta dal beneficiario, prima della loro realizzazione, alla struttura dirigenziale competente. In caso di varianti che comportino aumento dei costi, la spesa ammissibile e l'aiuto concesso restano invariati.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in un importo non superiore al 10% dell'importo ammesso e che non alterino le finalità del progetto presentato.

Eventuali spese, non autorizzate, per lavori realizzati in difformità sostanziale al progetto, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale e potranno comportare l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni di finanziamento.

15. Modalità di rendicontazione e liquidazione

L'aiuto potrà essere erogato con le seguenti modalità:

- anticipo rendicontabile, pari al 50% dell'aiuto concesso, a presentazione di apposita domanda di pagamento in anticipo previa presentazione di apposita fidejussione (garanzia bancaria o garanzia equivalente) corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo. Lo svincolo della fidejussione sarà disposto successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo di saldo;
- in caso di mancata richiesta di anticipo, se richiesto nella domanda di aiuto, è possibile la liquidazione di un acconto, previa verifica delle condizioni sotto elencate;
- saldo, determinato con il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inoltro della domanda di pagamento a saldo.

L'erogazione dell'acconto è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- che la richiesta di acconto sia stata specificatamente indicata nella domanda di aiuto;
- che la domanda di pagamento in acconto sia supportata da apposita documentazione comprovante le spese sostenute (fatture quietanzate, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, ecc.)

e siano state espletate le procedure e rispettati gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e dal presente avviso.

L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di apposita domanda di pagamento a saldo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. stato finale dei lavori comprensivo di:
 - dettagliato resoconto delle spese sostenute e computo metrico consuntivo delle opere realizzate con specifici riferimenti ai prezzi e alle voci del prezzo utilizzato a preventivo nonché alle fatture quietanzate di cui al punto 2;
 - documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'intervento (relazione finale di realizzazione del progetto e raggiungimento degli obiettivi prefissati, collaudi, certificazioni di conformità, dichiarazione della direzione lavori che gli interventi sulle strutture sono stati eseguiti a regola d'arte).
2. fatture in originale, intestate al beneficiario, datate successivamente alla domanda di aiuto, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Le fatture originali saranno vidimate mediante l'apposizione della data e di un timbro, nonché siglate da un funzionario e/o di un tecnico dell'ufficio preposto. Gli uffici provvederanno a restituire le fatture originali e a trattenere le copie.

In sede di accertamento finale si procederà a verificare:

- che siano state rispettate le prescrizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente avviso e dalla notifica di concessione dell'aiuto;
- che tutte le opere e gli acquisti siano stati regolarmente attuati;
- che siano state acquisite le certificazioni previste;
- che la rendicontazione finale sia completa di tutti i documenti richiesti;
- che le spese rendicontate siano congrue rispetto al computo metrico estimativo ed ai preventivi presentati.

Le domande di pagamento potranno essere presentate nei seguenti periodi:

- dal 15 al 31 ottobre 2013/2014
- dal 15 al 31 dicembre 2013/2014
- dal 15 al 28 febbraio 2014/2015
- dal 15 al 30 aprile 2014/2015
- dal 15 al 30 giugno 2014/2015
- dal 15 al 31 agosto 2014/2015.

I pagamenti devono essere effettuati dal beneficiario di norma in data posteriore alla presentazione della domanda di aiuto.

Eccezioni:

Le spese sostenute e documentate da fatture antecedenti la domanda di aiuto **non rientrano** nella spesa ammissibile, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla domanda stessa (spese tecniche). I richiedenti devono dimostrare che **i lavori o gli acquisti non siano iniziati prima** della presentazione della domanda di aiuto. Il richiedente può aver presentato la SCIA o la comunicazione ai sensi del D.lgs 115/2008 o la notifica ai sensi del D.lgs 81/2008 in comune, come previsto dal bando, ma non aver iniziato i lavori di posa dell'impianto

L'Organismo Pagatore (AGEA) eseguirà le erogazioni, sia in acconto che a saldo, dopo aver ricevuto la domanda di pagamento tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previa approvazione e trasmissione dei relativi elenchi o autorizzazioni di liquidazione da parte dall'Autorità di Gestione.

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento.

Per gli interventi con investimenti complessivi superiori a 50.000 euro, al termine dei lavori dovrà essere apposta in modo fisso ed in posizione visibile una targa, secondo quanto disposto dall'allegato VI del Reg. (CE) 1974/2006, fornita dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

16. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Per consentire all'Autorità di gestione di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata indicando un conto corrente bancario o postale, individuato nel fascicolo aziendale, da utilizzare per tutti i pagamenti e per la riscossione dei contributi.

Qualora il richiedente provveda all'apertura di un conto corrente appositamente dedicato all'operazione, sono ammissibili le spese bancarie, limitate a 150 € di spesa per beneficiario, al fine di coprire le spese di apertura e tenuta del conto, purché opportunamente documentate.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento, il beneficiario finale, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare una delle seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato e convalidato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, in via subordinata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto firmato e rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e fornisca la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, viene richiesto di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

17. Monitoraggio degli interventi

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, su supporto cartaceo o informatico, se preventivamente concordato con gli uffici, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti entro le scadenze previste.

18. Vincoli successivi al pagamento.

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di attribuzione del finanziamento, se si tratta di un'opera edile o un'attrezzatura fissa, o di 5 anni se si tratta di un'attrezzatura mobile.

In tale periodo di tempo il beneficiario non può distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena l'applicazione di riduzioni e, nel caso di infrazioni gravi, revoca del contributo.

Qualora, per esigenze particolari, il beneficiario dovesse apportare, durante il periodo di rispetto del vincolo, modifiche significative alle opere finanziate, ne deve dare preventiva comunicazione all'Autorità di Gestione ed ottenerne il nullaosta.

19. Revoche e sanzioni

Gli aiuti concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il beneficiario non rispetti le prescrizioni previste nella Deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 2190 del 23/09/2011 "Aggiornamento delle fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure dell'asse 3 del PSR 2007-2013 della Valle d'Aosta ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, in recepimento delle disposizioni in materia definite dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/09, e revoca delle precedenti disposizioni", e/o qualora violi le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29/09/2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20/09/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e dei relativi regolamenti applicativi.

In caso di revoca dell'aiuto si procederà secondo quanto previsto dalle norme vigenti (avvio del procedimento amministrativo ostativo) e dal regime sanzionatorio.

Qualora la domanda di pagamento contenga spese ritenute non ammissibili, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011.

In particolare le revoche, riduzioni o sanzioni si applicano qualora il beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro il termine stabilito;
- realizzi opere difformi da quelle ammesse all'aiuto;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste dal presente avviso e nei singoli atti di concessione e relative modifiche;
- non rispetti i vincoli di destinazione d'uso;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi. Gli obiettivi si intendono non raggiunti quando viene dimostrato il mancato utilizzo delle opere finanziate per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell'arco di durata del vincolo, fatte salve cause di forza maggiore;
- ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- in tutti gli altri casi di grave violazione degli obblighi previsti dal presente avviso e dalla normativa vigente.

20. Controlli

Controlli sulle domande di aiuto e di pagamento

Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, art. 24.

I controlli amministrativi interessano la totalità (100%) delle domande di aiuto e delle domande di pagamento e riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi". Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Controlli in fase di realizzazione

Sono previsti controlli di natura amministrativa, finanziaria e tecnica, svolti dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo Pagatore e/o da personale terzo rispetto ai soggetti incaricati dei controlli amministrativi.

I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione gli atti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, le prove di avvenuto pagamento, le ricevute dei bonifici

bancari, gli estratti conto bancari, ecc. Dal punto di vista tecnico devono mettere a disposizione gli elaborati progettuali, favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate e fornire il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ecc.

Controlli in loco

Sono previsti e descritti negli artt. 25, 26 e 27 del Reg. (UE) 65/2011 ed effettuati da soggetti terzi prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai Regolamenti comunitari.

Gli elementi del controllo sono i seguenti:

- l'esistenza dei documenti contabili o di altro tipo, a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- la conformità e realtà della spesa in relazione al progetto approvato ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- la conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;
- la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e ad altre normative pertinenti.

Controlli ex-post

Interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1 del Reg. 1698/2005 nei 10 anni successivi al pagamento finale.

I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- verificare il rispetto di tali impegni;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

21. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente delle Politiche regionali di sviluppo rurale dott. Claudio Brédy, della Regione Valle d'Aosta, località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe, e-mail: c.bredy@regione.vda.it

Il responsabile dell'istruttoria è l'istruttore tecnico individuato in sede di avvio del procedimento.

22. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

23. Pubblicazione e informazione

L'Assessorato agricoltura e risorse naturali, nel corso del periodo di programmazione, cura la divulgazione delle opportunità offerte dal PSR, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti affinché siano rispettati i principi stabiliti dall'art. 76 del Regolamento CE 1698/05.

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il comunicato di apertura del periodo di accettazione delle domande sarà divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

La modulistica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile sul sito della Regione www.regione.vda.it sezione agricoltura.

24. Pubblicazione e informazione

L'Assessorato agricoltura e risorse naturali, nel corso del periodo di programmazione, cura la divulgazione delle opportunità offerte dal PSR, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti affinché siano rispettati i principi stabiliti dall'art. 76 del Regolamento CE 1698/05.

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il comunicato di apertura del periodo di accettazione delle domande sarà divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

La modulistica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile sul sito della Regione www.regione.vda.it sezione agricoltura.

25. Disponibilità finanziaria

Il presente avviso pubblico è a valere su un ammontare di euro 500.000,00 fatta salva la possibilità di aumentare o ridurre tali risorse in base alla disponibilità finanziaria dell'Asse 3 del PSR 2007/2013.

26. Disposizioni finali

In qualsiasi momento, l'Autorità di Gestione e/o l'Organismo Pagatore, possono svolgere accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di realizzazione delle operazioni. Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni previste dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per la presentazione delle domande di aiuto nonché di anticipo, acconto e pagamento.

IL COMPILATORE

Maria Enrica FAVRE

CLAUDIO BREDY

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 09/11/2012 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO